



H
27298/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Oggetto

LOCAZIONE USO
DIVERSO -
CORREZIONE
ERRORE
MATERIALE

Ud. 21/04/2022 -
CC

R.G.N. 26296/2021

Cen. 27298
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 26296-2021 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)

che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis)

- intime -

avverso la sentenza n. 27127/2021 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA

4265
22

Rilevato che:

con sentenza n. 27127/21 pubblicata il 6.10.21 la Terza Sezione Civile di questa Corte ha rigettato il ricorso, proposto da (omissis) (omissis) nonché da (omissis) avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, pubblicata il 15 gennaio 2019, con la quale era stato rigettato il gravame dalle medesime proposto nei confronti di (omissis) e avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 783 del 2018, con cui quel Giudice aveva rigettato le domande avanzate da (omissis) nonché da (omissis) (omissis) quali eredi di (omissis) nonché dal I (omissis) (omissis) ha altresì dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da (omissis) ed ha condannato le ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

avverso tale sentenza di legittimità (omissis) ha proposto "ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in sentenza n. 27127/2021", sostenendo che sarebbe stato omissis, per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza in parola, l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara di provvedere, in conseguenza dell'esito del giudizio, alle relative annotazioni e quindi all'aggiornamento delle trascrizioni con cancellazione di quella della domanda giudiziale originaria eseguita da (omissis)

(omissis) (omissis) S.r.l. in data (omissis) al N. 16746 Reg. Part. di atto di domanda giudiziale di riscatto immobili del Tribunale di Pescara del 27.11.06 Rep. 26336, sul terreno sito in Comune di (omissis) nel NCT al foglio (omissis)

le intime non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

la ricorrente ha pure depositato memoria;

considerato che:

il ricorso per correzione di errore materiale è manifestamente inammissibile, non essendo ravvisabile, ad avviso di questo Collegio, nella pronuncia di questa Corte n. 27127/21 l'omissione emendabile con la richiesta di correzione di errore materiale;

ed invero la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. doveva essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima (Cass., Sez. II, 21 febbraio 1991, n. 1859; Cass., Sez. II, 20 settembre 2000, n. 12444); peraltro, anche nel giudizio di cassazione deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod. civ., ma - il che non ricorre nella specie - nell'ipotesi di estinzione per rinuncia o inattività delle parti e a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass., Sez. II, 9 marzo 2007, n. 5587; Cass., Sez. VI-3, 30 maggio 2013, n. 13715; Cass., Sez. VI-2, ord., 12/02/2016, n. 2896; Cass., Sez. III, ord., 23/09/2016, n. 18741; v. invece nel senso che neppure in tal caso possa procedersi in cassazione alla richiesta cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi dell'art. 2652 e 2653 c.c., Cass., Sez. II, decreto 3/01/2020, n. 13);

ritenuto che:

alla luce di quanto precede, il ricorso sia inammissibile;

non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2022.

A

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI
16 SET. 2022
Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

